ACCORDO VOLONTARIO TERRITORIALE del Protocollo d'Intesa del 20 dicembre 2007 denominato Accordo Generale sulla Geotermia

+,	no	
	1	

-	Regione Toscana
-	Comuni di
-	Comunità Montane di
-	Provincie di
_	Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

Premesso che:

- 1. Gli Accordi Volontari territoriali sono stati definiti strumenti di politica ambientale appropriati dal Consiglio dei Ministri dei Paesi dell'Unione Europea competenti in materia energetica, nella seduta del 11.05.98, e dal Patto Generale per l'Energia e l'Ambiente;
- 2. il Piano Energetico Regionale di cui alla delibera di C.R. n. 1/2000 al punto 3.1.2, prevedeva lo strumento dell'Accordo Volontario Territoriale *sia* quale tipologia negoziale tra soggetti pubblici e privati in grado di assumere il ruolo di atto finalizzato a promuovere interventi e ad acquisire consensi ed intese, *sia* quale elemento indispensabile per favorire l'ammissibilità di progetti a qualsiasi forma di incentivazione pubblica e/o ad un regime di procedure semplificate;
- 3. Il Piano di Indirizzo Energetico Regionale, approvato dal Consiglio Regionale in data 8 luglio 08, richiama la validità dei ricordati Accordi Volontari quali strumenti di attuazione del piano;
- 4. L'Accordo Volontario è quindi uno strumento che consente di sfruttare al meglio la capacità di azione e le risorse esistenti nel sistema economico, per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo, sulla base di azioni concordate e dimensionate sulle potenzialità di intervento reali dei soggetti coinvolti. Esso favorisce e promuove politiche di concertazione permanente tra i vari soggetti coinvolti, al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di efficacia nell'esercizio delle rispettive funzioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, trasparenza e differenziazione, in un quadro di rinnovata reciprocità e coerenza globale;

Premesso altresì che:

5. Il Protocollo d'Intesa sottoscritto con l'Amministratore Delegato di Enel, 15 Sindaci, 5 Presidenti di Comunità Montana e 3 Presidenti di Provincia lo scorso 20 dicembre a Roma prevede, all'articolo 7, comma 3, un Accordo Volontario Territoriale tra Regione, Comuni, Comunità Montane e Provincie interessate quale strumento che:

- a)" disciplinerà l'elaborazione di Piani Pluriennali di Sviluppo dell'intera area geotermica da parte del Tavolo Istituzionale della Geotermia in raccordo con la Regione Toscana, che assicurerà l'integrazione con gli altri piani e programmi riferiti al territorio (PASL, ecc.). Per l'attuazione dei ricordati Piani sarà ulteriormente valorizzato il ruolo di Cosvig. I ricordati Piani Pluriennali dovranno altresì contenere le priorità di cui al precedente articolo 6, anche ai fini dell'attivazione degli interventi delle compensazioni di cui al precedente articolo 5.
- b) determinerà i meccanismi di riparto delle somme di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
- c) determinerà l'impiego della somma annua (pari, nel complesso, a circa 4 milioni di Euro) derivante dal contributo ex articolo 17 articolo 3 lettera b) L. 896/1986, compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 7 della LR 45/97, e dagli altri canoni e contributi relativi allo svolgimento delle attività geotermiche. A tal proposito, tale somma sarà altresì destinata al finanziamento dell'attività del centro di ricerca sulle rinnovabili di Monterotondo e del centro di ricerca sulla geotermia di Larderello. Quest'ultimo dovrà altresì assicurare l'istituzione ed il funzionamento di un organismo sull'Amiata, al quale dovrà essere assicurata la massima autonomia gestionale, con compiti mutuabili da quelli del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia di cui all'articolo 22 della L. 896/86, i cui tempi di costituzione e modalità di funzionamento saranno definite nell'ambito del predetto Accordo Volontario Territoriale";

Quanto sopra premesso,

Si conviene e si stipula il seguente Accordo Volontario Territoriale inerente l'attuazione da parte della Regione Toscana e di Enel, dell'Accordo Generale della Geotermia di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto a Roma il 20 dicembre 2007.

Articolo 1 Premessa

La premessa del presente Accordo è parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 Oggetto dell'Accordo Volontario

Oggetto del presente Accordo Volontario è l'attuazione del Protocollo d'Intesa firmato in data 20 dicembre 2007 (d'ora in avanti Protocollo), con riferimento alle sole disposizioni che a tale Accordo espressamente rinviano.

Articolo 3 Attuazione Articolo 7, comma 3 lettera a) del Protocollo d'Intesa

1. La Regione Toscana, in concorso con il Tavolo istituzionale della Geotermia, si impegna ad approvare e rimodulare, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Piano Triennale di Sviluppo dei Comuni firmatari del Protocollo, assicurando l'integrazione con altri piani e programmi riferiti al territorio. Tale Piano dovrà contenere le priorità di cui all'articolo 6 del Protocollo, anche ai fini dell'attivazione degli interventi e delle compensazioni di cui all'articolo 5 del Protocollo citato. Gli interventi necessari all'attuazione delle priorità di cui all'Art. 6 -

- comma 1, prima alinea del Protocollo d'Intesa, saranno definiti e stimati, sempre subordinatamente all'esito delle ricerche di cui all'Art. 9 comma 2 del medesimo Protocollo, in uno specifico disciplinare fra Regione Toscana, Amministrazioni locali ed Enel cui verrà fatto rinvio nell'Accordo Volontario con Enel.
- 2. Per l'attività istruttoria relativa alla elaborazione del Piano Triennale di Sviluppo e per le attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione dello stesso, la Regione Toscana ed il Tavolo Istituzionale della Geotermia potranno avvalersi del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche COSVIG.
- 3. Per le attività di cui sopra la Regione e gli Enti Locali riconosceranno a COSVIG un importo annuale pari alle entrate regionali derivanti dai canoni geotermici.
- 4. Il Piano Triennale di Sviluppo di cui al precedente comma 1 è costituito da progetti proposti dai comuni firmatari del Protocollo, in forma singola o associata. I proponenti, nella predisposizione dei progetti, terranno conto della programmazione territoriale di area vasta e si atterranno alle priorità e progettualità indicate al successivo comma 6.
- 5. La Regione Toscana e il Tavolo istituzionale della Geotermia, nella elaborazione e rimodulazione del Piano di cui al precedente comma 1, si impegnano comunque a garantire forme annuali di compensazione e solidarietà riconoscendo priorità ai progetti promossi da più Comuni associati. Tale compensazione dovrà anche tener conto proporzionalmente dei livelli di provenienza territoriale delle risorse.
- 6. La Regione Toscana e il Tavolo istituzionale della Geotermia, nella elaborazione e rimodulazione del Piano di cui al precedente comma 1, daranno priorità ai:
 - o <u>Progetti integrati di area</u>. Come indicato al precedente comma 5, sarà riconosciuta priorità a quei progetti che prevedano il coinvolgimento di almeno due Comuni;
 - o <u>Progetti cantierabili.</u> Tali progetti saranno ritenuti prioritari rispetto a quelli non cantierabili ai fini dell'ammissione al finanziamento.
 - o <u>Progetti per i quali è richiesta una minore intensità di aiuto</u> Sarà accordata priorità ai progetti per i quali sarà richiesta una minore intensità di aiuto.

Inoltre si atterranno al rispetto delle seguenti progettualità:

- <u>Progetti specifici di produzione di energia</u> mediante l'impiego di fonti di energia rinnovabili, con particolare riguardo e priorità ai teleriscaldamenti urbani a fluido geotermico, alla produzione di energia elettrica prodotta dal surriscaldamento del vapore geotermico con caldaie alimentate a biomassa, e con priorità per quei progetti che prefigurano un sistema di rete nella città diffusa;
- o <u>Progetti infrastrutturali</u> comprendenti sia infrastrutture materiali, sia immateriali, sia interventi a favore di una edilizia eco-sostenibile pubblica e privata utilizzando il modello sperimentato con i "DEA";
- o <u>Progetti di sviluppo</u> turistico, produttivo e commerciale con produzione e utilizzo delle FER;

o Progetti di sviluppo socio-economico e culturale.

La Regione Toscana si atterrà comunque alle priorità e progettualità sopra indicate anche nella fase di assegnazione del contributo ex articolo 17 comma 3 lettera b) L. 896/86.

Articolo 4 Attuazione Articolo 7, comma 3 lettera b) e c), del Protocollo d'Intesa

- 1. In base al Protocollo d'Intesa, la Regione Toscana comunicherà annualmente, entro la scadenza del 31 marzo, ai firmatari del presente Accordo, l'ammontare delle somme a disposizione. Indicativamente, tale somma è pari a circa 10 milioni di Euro l'anno e costituisce il cosiddetto *Fondo Geotermico*.
- 2. Il Fondo Geotermico di cui al comma precedente è così composto:
 - o Contributi ex articolo 17 commi 3 lettera b) e 8 della L. 896/86;
 - o Canoni per concessioni geotermoelettriche;
 - o Somma ex articolo 3 del Protocollo d'Intesa del 20 dicembre 2007;
- 3. La Regione Toscana e gli Enti Locali firmatari del presente Accordo, concordano nel determinare le sotto indicate quote fisse, in termini percentuali rispetto al *Fondo Geotermico*:
 - Osservatorio sulla geotermia e centri di ricerca 4 % del fondo (circa 0,4 MEuro)
 - Attività di comunicazione 0,5% del fondo (circa 0,05 MEuro)
 - Monitoraggio qualità dell'aria 1 % del fondo (circa 0,1 MEuro.)
 - Sostegno ai Comuni firmatari del Protocollo per promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo delle FER nei beni immobili di proprietà 7,5% del fondo (circa 0,75 MEuro)

Le somme derivanti dall'applicazione delle percentuali sopra specificate, pari al 12,55% del Fondo Geotermico, saranno detratte direttamente dalla Regione Toscana al totale dei contributi ex articolo 17 comma 3 lettera b) di cui alla L. 896/86.

- 4. La Regione e gli Enti Locali firmatari del presente Accordo concordano che per l'anno 2008 la somma del 4 % del *Fondo Geotermico*, destinata al funzionamento dei centri di ricerca, dovrà essere pari ad Euro 130.000 per il centro di Monterotondo ed Euro 130.000 per il centro di Larderello. Quest'ultimo dovrà inoltre assicurare l'istituzione, potendo disporre di una somma aggiuntiva di 140.000 Euro, entro il prossimo 30 settembre, nonché il funzionamento di un organismo (Osservatorio) sull'Amiata con compiti riconducibili all'attività del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia previsto all'art. 22 della L. 896/86. Al predetto organismo, una volta costituito, dovrà essere assicurata la massima autonomia. I soggetti firmatari del presente Accordo concordano altresì che a partire dall'anno 2009 i finanziamenti saranno erogati a favore dei tre organismi per le somme da determinare.
- 5. Le attività di comunicazione, cui è destinato lo 0,05% del *Fondo Geotermico*, costituiranno oggetto di un programma annuale allegato al Piano Triennale di Sviluppo. Per l'elaborazione del programma annuale delle attività di comunicazione la Regione Toscana potrà avvalersi delle proprie strutture di comunicazione.
- 6. Gli interventi sulla qualità dell'aria, pari all'1% del *Fondo Geotermico*, costituiranno oggetti di intervento diretto da parte della Regione Toscana.

- 7. Cosvig è incaricata, per il periodo 2008, 2009 e 2010, di gestire la somma derivante dal 7,5 del Fondo Geotermico, a favore dei Comuni firmatari del Protocollo, applicando la procedura prevista dalla delibera regionale 257 del 31 marzo 2008, ad oggetto "Programma di incentivazione finanziaria in materia di produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili nonchè di ecoefficienza energetica rivolta ai comuni". Nel caso di presentazione di progetti di intervento da parte dei singoli Comuni, Cosvig dovrà assicurare comunque una quota annua di finanziamento non inferiore a 25.000 Euro.
- 8. Con riferimento alla erogazione dei contributi ex articolo 17 comma 3 lettera b) della L. 896/86, la quota che annualmente residua detratte le somme indicate al precedente comma 3, verrà attribuita ai Comuni delle aree geotermiche per la realizzazione di progetti di investimento nel rispetto delle priorità e progettualità indicate al precedente articolo 3 comma 6, secondo le percentuali di riparto finora applicate nel rispetto della L. 896/86. Il finanziamento assegnato ai progetti presentati dai Comuni firmatari del Protocollo d'Intesa potrà valere come quota parte del totale loro assegnato attraverso il Fondo Geotermico per l'attuazione del Piano triennale di Sviluppo dei Comuni firmatari del presente Accordo;
- 9. Ai fini della elaborazione del Piano triennale di Sviluppo dei Comuni firmatari del presente Accordo, a valere sulla somma ex articolo 3 del Protocollo d'Intesa, verrà imputata, a favore di ciascun Comune, una quota di 150.000 Euro. La somma residua verrà imputata ai quindici Comuni, in quota parte determinata applicando lo stesso meccanismo di riparto percentuale ex articolo 17 comma 3 L. 896/86.
- 10. I finanziamenti previsti dall'articolo 4 del Protocollo verranno assegnati, ai Comuni firmatari del Protocollo d'Intesa, secondo il meccanismo di riparto dettato dalla L. 896/86 e specificato nell'Accordo Volontario con Enel previsto dall'articolo 7 comma 1 del Protocollo.

Articolo 5 Aggiornamenti

Il presente Accordo verrà aggiornato al termine di ogni triennio di validità, con le stesse modalità con cui è stato costituito.

T;	renze	lì
וים	renze	

I firmatari: